



AUTORITA' D'AMBITO N. 5 ASTIGIANO MONFERRATO

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n. 3 - 14100 ASTI
Tel. 0141 - 351.442 - Fax 0141 - 592.263
E-mail ambito5.ato5@reteunitaria.piemonte.it
www.ato5asti.it

CONFERENZA DELL'AUTORITA' D'AMBITO N. 5 "ASTIGIANO – MONFERRATO"

VERBALE DI DELIBERAZIONE **N. 86** DEL 30.12.2004

OGGETTO

RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.
APPROVAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO - RICONOSCIMENTO ED
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 5
ASTIGIANO MONFERRATO

L'anno **duemilaquattro** il giorno **30** del mese di **dicembre** alle ore **18,00** presso la Sala Giunta della Provincia di Asti in Piazza Alfieri, 33, convocati con lettera prot. gen. n. 85675 n. ord. 1469 del 22.12.2004 del Presidente dell'Autorità d'Ambito, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, si sono riuniti i Signori Componenti della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 5 "Astigiano-Monferrato".

Num. Ord.	Ente	Rappresen.	Nominativo	Qualifica	Pres.	Ass.	Rappres. presente
1	Area omogenea "A"	25,17	Magnone Mario	Rappresentante	X		25,17
2	Area omogenea "B"	11,69	Gerbi Vincenzo	Rappresentante	X		11,69
3	Area omogenea "C"	19,47	Oddone Mauro	Rappresentante	X		19,47
4	Area omogenea "D"	18,67	Mondo Mauro	Rappresentante	X		18,67
5	Provincia Asti	18,12	Marmo Roberto	Presidente	X		18,12
6	Provincia Alessandria	5,87	Figazzolo Marco	Delegato	X		5,87
7	Provincia Torino	1,01	Corsato Mario	Delegato	X		1,01
		100,00			7	0	100,00

Presiede la seduta, Roberto Marmo, Presidente dell'Autorità d'Ambito n. 5 "Astigiano – Monferrato".

Partecipano all'assemblea il Direttore dell'Autorità d'Ambito Dott. Oreste Meschia, l'Ing. Giuseppe Giuliano, Funzionario Tecnico dell'Autorità d'Ambito e Giorgia Scarabosio, Istruttore Amministrativo dell'Autorità d'Ambito.

LA CONFERENZA DELL'AUTORITA' D'AMBITO N° 5
"ASTIGIANO - MONFERRATO"

VISTA la Legge 5 gennaio 1994 n. 36 *"Disposizioni in materia di risorse idriche"* che agli artt. 8 e 9 dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico Integrato nelle forme e nei modi previsti dalla legge;

VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 *"Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n° 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche"*;

VISTA la Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l'A.T.O. 5 "Astigiano-Monferrato";

VISTO l'art. 35, Legge 28 dicembre 2001, n. 448, *"Legge Finanziaria 2002"*, che detta nuove disposizioni per l'assetto dei servizi pubblici locali, sostituendo l'art. 113, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI l'art. 113, d.lgs. n. 267 del 2000, che disciplina la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

RILEVATO che la riforma prefigurata dalla legge n. 36/94 e dalla L.R. 13/97, dispone che gli enti locali del territorio esercitino in modo associato le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato individuando nell'Autorità d'Ambito l'organismo associativo che svolge il nuovo ruolo di soggetto regolatore con le finalità di promuovere azioni di sviluppo omogenee e coerenti con le generali esigenze di organizzazione e controllo delle gestioni e di tutela degli utenti-consumatori;

CONSIDERATO che l'Autorità d'Ambito è chiamata a svolgere funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulle attività di gestione del Servizio Idrico Integrato, al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia e di economicità, definendo il modello organizzativo e attuando la scelta della forma di gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale per l'affidamento del servizio medesimo;

CONSIDERATO che tra le finalità della Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito all'art. 3, comma 2, lettera h) risulta la *"valorizzazione del patrimonio gestionale pubblico esistente sul territorio d'ambito mediante forme di organizzazione finalizzate allo sviluppo di strategie sinergiche e/o integrazione tra i diversi soggetti"*;

RICHIAMATE le Deliberazioni dell'Autorità d'Ambito n. 51, 53 e 58 del 27 dicembre 2001, con le quali, tra l'altro, veniva riconosciuta la salvaguardia rispettivamente per i Gestori Asti Servizi Pubblici, Acquedotto Consorziato della Piana e Consorzio Acquedotto Valtiglione ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L. 36/94 e dell'art. 7, comma 3 della L.R. 13/97;

RICHIAMATE, altresì, le seguenti deliberazioni dell'Autorità d'Ambito:

- del 27 dicembre 2002, n. 74, con la quale è stato disposto l'affidamento temporaneo della gestione del Servizio Idrico Integrato all'Acquedotto Consortile della Piana, al Consorzio Valtiglione ed all'Asti Servizi Pubblici;
- del 7 febbraio 2003, n. 5 con la quale si è inteso coinvolgere nel processo aggregativo anche le gestioni in economia;
- del 19 dicembre 2003, n. 32 con la quale si è riconosciuto che il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato gestisce gli impianti a far data dal 1 gennaio 2003, in virtù del R.D.L. 28 agosto 1930 n. 1345 convertito nella legge 6 gennaio 1931 n° 80, attribuendo allo stesso la prosecuzione del servizio in attesa della completa attuazione della riforma;

CONSIDERATO che la riorganizzazione del servizio idrico integrato nell'ambito ottimale n. 5 "Astigiano-Monferrato" deve essere realizzata in ragione degli obiettivi posti dall'indicata legislazione di settore sul ciclo completo del servizio idrico (Legge n. 36 del 1994, Legge Regione Piemonte n. 13 del 1997), le cui disposizioni sono fatte salve dal vigente art. 113, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000;

CONSIDERATO in particolare che la disciplina di settore impone il superamento della frammentazione nell'erogazione del servizio ed il raggiungimento di una gestione che sia capace di riunire il ciclo completo del servizio idrico (acquedotto, fognatura, depurazione) pervenendo a dimensioni sovracomunali;

RICHIAMATA la Risoluzione del Parlamento Europeo sul Libro verde sui Servizi d'interesse generale del Parlamento Europeo, del 14 gennaio 2004, n° P5_TA(2004)0018 Servizi di interesse generale (COM(2003) 270 – 2003/2152(INI)), che al punto 47 stabilisce che: *"[.....] la fornitura d'acqua (compreso lo smaltimento delle acque reflue) non dovrebbe essere oggetto di liberalizzazione, in considerazione delle peculiarità regionali del settore e della responsabilità a livello locale per l'approvvigionamento di acqua potabile, oltre a varie altre condizioni relative all'acqua potabile; chiede, tuttavia, senza giungere alla liberalizzazione, una "modernizzazione" della fornitura di acqua mediante l'applicazione di principi economici, tenendo conto delle norme in materia di qualità e ambiente e dei requisiti di efficienza"*;

RICHIAMATO anche il punto 35 della Risoluzione sopra citata, in base al quale: *"auspica che, in ossequio al principio di sussidiarietà, venga riconosciuto il diritto degli enti locali e regionali di "autoprodurre" in modo autonomo servizi di interesse generale a condizione che l'operatore addetto alla gestione diretta non eserciti una concorrenza al di fuori del territorio interessato; chiede, conformemente alla sua posizione sulle direttive concernenti i contratti di servizio pubblico, che le autorità locali vengano autorizzate ad affidare i servizi a entità esterne senza procedure d'appalto qualora la loro supervisione sia analoga a quella esercitata da esse sui propri servizi e qualora svolgano le loro principali attività mediante tale mezzo"*;

DATO ATTO che nell'Ambito "Astigiano Monferrato" sono ricompresi 154 Comuni delle Province di Asti, Alessandria e Torino con struttura del sistema idrico integrato così costituito:

- acqua erogata – 20 milioni di mc;
- lunghezza reti di acquedotto – 4.300 km;
- copertura servizio di acquedotto – 98%;
- lunghezza reti acquedotto per abitante 17 m/ab servito (valore medio altri Ambiti in Italia 6,6 m/ab);
- lunghezza reti fognatura – 1.540 km;

- copertura servizio fognatura – 82%;
- lunghezza reti fognatura per abitante 6 m/ab servito (valore medio altri Ambiti in Italia 3,2 m/ab);
- numero impianti di depurazione 600;
- territorio di oltre 2.000 km², per la gran parte collinare, con una popolazione di 256.000 abitanti;
- necessità di investimenti procapite superiore al valore medio italiano (i dati di confronto sono tratti dalla pubblicazione “Secondo rapporto sui Piani d’Ambito” redatta dal *Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche* – marzo 2004) in relazione all’elevata estensione della rete se rapportata alla popolazione;

e che pertanto le difficoltà gestionali di una struttura così imponente e complessa caratterizzata da utenze sparse e da innumerevoli stazioni di pompaggio, per permettere di erogare il servizio di acquedotto anche alle molte case sparse, comporta un costante presidio del territorio ed una stretta collaborazione con le Amministrazioni comunali;

RILEVATO che una concreta e fattiva collaborazione tra Autorità d’Ambito, Gestori e Comuni è indispensabile per garantire il servizio anche secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia e che un gestore autonomo ed estraneo ai Comuni dell’Ambito potrebbe, per i motivi sopra esposti, non garantire una corretta erogazione del servizio e non rivelarsi economicamente conveniente;

CONSIDERATO che:

- il modello organizzativo del gestore unitario costituito da ASP SpA, Acquedotto della Piana, Consorzio Monferrato e Consorzio Valtiglione porterà ad avere delle economie di scala e che pertanto non sarebbe conveniente interrompere tale processo aggregativo, già in atto, inserendo per una o più zone del territorio dell’Ambito un Gestore estraneo a tale processo e disgiunto dai Comuni del territorio;
- la progressiva integrazione delle gestioni in economia e di quelle in appalto e/o concessione in scadenza, attraverso un percorso di graduale convergenza verso i principali Gestori pubblici del territorio consente l’omogeneizzazione della qualità del servizio reso all’utenza ed introduce ulteriori economie di scala e pertanto se tale processo fosse demandato ad un soggetto terzo, estraneo ai Comuni del territorio, si avrebbero difficoltà e costi superiori;

CONSIDERATO altresì che gli attuali Gestori: ASP SpA, Acquedotto della Piana, Consorzio Monferrato e Consorzio Valtiglione, hanno dimostrato di gestire il servizio con livelli di standard qualitativi e costi in linea con altre realtà regionali e nazionali;

RICHIAMATA la deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 61 del 13.05.2004 avente ad oggetto “*Riorganizzazione del servizio idrico integrato. Atto di indirizzo.*”, con la quale si deliberava, tra l’altro: “- *di verificare l’esistenza delle condizioni giuridiche previste dall’ordinamento europeo e nazionale affinché si possa optare per la soluzione gestionale dell’affidamento a soggetto pubblico, tenendo conto della realtà gestionale esistente; - di ritenere opportuno svolgere una verifica di legittimità delle possibili soluzioni attuative al fine di agevolare l’adozione dell’atto di affidamento con l’obiettivo di conseguire la completa attuazione del Piano d’Ambito*”;

DATO ATTO che in seguito alla deliberazione sopra citata si è provveduto ad effettuare analisi ed approfondimenti che hanno portato alle seguenti considerazioni:

- con riferimento ai quattro Gestori sopra individuati, occorre provvedere all’affidamento del servizio, nonchè al riconoscimento delle gestioni esistenti per un

tempo congruo all'ammortamento degli ingenti investimenti legati all'attuazione del Piano d'Ambito;

- tali adempimenti devono essere effettuati prima della scadenza della gestione transitoria sia per consentire l'accesso al credito da parte dei Gestori, necessario per la realizzazione delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione già da porre in essere e da ammortizzare in tempi maggiori rispetto alla scadenza dell'affidamento transitorio, sia per consentire di individuare un modello gestionale chiaro e di lungo periodo che consenta la progressiva aggregazione delle gestioni in economia e delle gestioni non rientranti tra quelle salvaguardate, con le gestioni salvaguardate e riconosciute al fine di realizzare la gestione unitaria dell'intero ambito territoriale ottimale;
- il nuovo art. 113, c. 5, d. lgs. n. 267 del 2000, prevede tre forme alternative di gestione per l'erogazione del servizio:
 - a) società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
 - b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;;
 - c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.;
- questa Autorità, tra le possibilità previste dall'art. 113, c. 5 del d.lgs. n. 267 del 2000, ritiene di preferire soggetti a capitale pubblico, tenuto conto dei seguenti rilievi :
 - 1) l'indicazione dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale n° 5 "Astigiano Monferrato" in sede di definizione della convenzione istitutiva è stata quella di valorizzare il *"patrimonio gestionale pubblico esistente sul territorio d'ambito mediante forme di organizzazione finalizzate allo sviluppo di strategie sinergiche e/o integrazione tra i diversi soggetti"*;
 - 2) l'Asti Servizi Pubblici ha titolo per proseguire la gestione oltre il 31 dicembre 2006 in quanto società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la data del 1° ottobre 2003 ha provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica (art. 113, c. 15-bis, d. lgs. n. 267 del 2000);
 - 3) l'Acquedotto Consorziato della Piana ed il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto della Valtiglione hanno manifestato l'intento di procedere alla trasformazione in società di capitali ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, co. 8, l. 448/2001 e comunque, fino a che tale trasformazione sia perfezionata, presentano i requisiti per la salvaguardia ai sensi dell'art. 7, co. 3, l.r. 13/1997;
 - 4) il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, costituito con R.D.L. 28.08.1930 n. 1345, convertito in legge 06.01.1931 n. 80 gestisce il servizio non per affidamento amministrativo ma in virtù della predetta legge che lo ha istituito e del D.M. 27.10.1930, in quanto designato dalla stessa alla gestione del servizio ed avrebbe altresì le caratteristiche di salvaguardia analoghe ai due Gestori di cui al punto precedente;
 - 5) per le realtà non salvaguardate dalle disposizioni citate ed in particolare per le gestioni in economia ancora in essere, si ritiene che il ricorso ad una gara ad

evidenza pubblica non sia opportuno in quanto occorre favorire l'aggregazione con le gestioni organizzate già presenti sul territorio;

6) i Gestori organizzati presenti sul territorio sono, al tempo stesso, capaci di garantire sul piano tecnico gestionale gli standard previsti per il servizio idrico integrato nell'intero ambito ottimale e sono già stati salvaguardati da questa Autorità d'Ambito;

7) si opererebbe la valorizzazione del patrimonio gestionale pubblico esistente sul territorio d'ambito proprio delle comunità locali, attraverso la loro modernizzazione;

8) si impedirebbe la dissoluzione di un rilevante patrimonio tecnico gestionale locale che ha sinora saputo bene conciliare le necessità di una gestione organizzata con una particolare sensibilità per le diverse realtà presenti nel territorio;

- l'affidamento della gestione deve prevedere come condizione la definizione di modalità e tempi per un più stretto e costruttivo coordinamento tra i diversi soggetti gestori nonché per l'organizzazione e l'integrazione di diverse attività gestionali (progettazione, acquisti, sistema informativo territoriale, laboratorio...ecc...);

DATO ATTO che questo indirizzo complessivo è fondato sulla consapevolezza che il sistema delle aziende pubbliche operanti sul complesso dei servizi idrici nell'Ambito costituisce un patrimonio ed un'esperienza professionale rilevante, che garantisce agli utenti un buon livello di servizio, pur necessitando di un'omogeneizzazione sia di tipo operativo sia di tipo economico e finanziario;

CONSIDERATO che Acquedotto Consorziale della Piana, Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto della Valtiglione, Asti Servizi Pubblici e Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato in attuazione del Programma Stralcio di cui alle Deliberazioni di questa Autorità d'Ambito n. 74/2002 e 32/2003, stanno erogando il servizio idrico integrato, o segmenti di esso, per n. 131 Comuni, servendo una popolazione complessivamente pari a circa l'80% di quella d'Ambito e che tali Aziende hanno dimostrato di essere in possesso dei requisiti necessari ad un'adequata gestione del servizio idrico integrato per struttura organizzativa, acquisizione di *know how* professionale e operatività gestionale, tutti elementi indispensabili al mantenimento degli *standard* richiesti per una gestione di tipo industriale del ciclo integrato delle acque a livello d'Ambito, nonché di aver già dato corso a processi di collaborazione e/o integrazione dei servizi;

RILEVATO che i Comuni dell'Ambito territoriale Ottimale n.5 "Astigiano-Monferrato", in sede di Assemblee di Area Territoriale Omogenea tenutesi l'1, 2, 6 e 7 dicembre 2004, hanno espresso la necessità di pervenire ad un modello gestionale che valorizzi gli attuali operatori pubblici del territorio con l'obiettivo dell'affidamento del servizio e della completa attuazione del Piano d'Ambito, ed hanno invitato, i loro rappresentanti a sostenere in Conferenza d'Ambito, tale soluzione gestionale,

RITENUTO che non si rinvergono all'attualità soluzioni di affidamento distinte che garantiscano analoghi standard di qualità e siano nel contempo idonee a soddisfare le esigenze di economicità di gestione, valorizzazione del patrimonio esistente e superamento delle frammentazioni;

PRESO ATTO dell'atto costitutivo in data 18.12.2002 dell'Associazione Temporanea di Imprese per la gestione del servizio idrico integrato tra i gestori Acquedotto Consortile della Piana, Consorzio del Valtiglione e Asti Servizi Pubblici designata quale capogruppo

mandataria. Nel settembre 2003 si è unito a tale Associazione Temporanea di Imprese anche il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato e pertanto tale aggregazione rappresenta una prima importante azione di graduale riorganizzazione dei soggetti gestori con l'obiettivo di pervenire a delle azioni sinergiche che consentano il miglioramento del servizio e l'ottenimento di economie di scala;

CONSIDERATO che la L.R. 20 gennaio 1997, n. 13, ex art. 7, prevede la possibilità che le Autorità d'Ambito affidino la gestione del servizio idrico integrato ad una pluralità di soggetti, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'ambito, di qualità del servizio prestato all'utenza, di risparmio dei costi di gestione ed a condizione che ciascuno dei soggetti per la porzione di territorio servita, provveda alla gestione unitaria dell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili;

ACCERTATO che:

1. l'Asti Servizi Pubblici è una società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la data del 1° ottobre 2003 ha provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica;
2. il **Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto della Valtigione e l'Acquedotto Consorziale della Piana** sono soggetti interamente pubblici appositamente costituiti dai Comuni ai sensi dell'art. 31 d.lg. 267/2000 per la gestione del servizio
3. Il **Consorzio Acquedotto del Monferrato** è stato costituito e gestisce a seguito di disposizioni di legge come di seguito evidenziato:
 - con R.D.L. 28 agosto 1930 n° 1345 convertito con legge n° 80 del 6 gennaio 1931 si è provveduto a stabilire le "Norme per la costruzione e l'esercizio dell'Acquedotto del Monferrato";
 - con il Decreto Ministeriale 27 ottobre 1930 è stato approvato il "Regolamento per l'esercizio dell'Acquedotto del Monferrato";
 - il Consiglio di Stato, con sentenza n° 3612/02 del 2 luglio 2002, passata in giudicato, ha confermato la sentenza del TAR Piemonte 59/2000 accertando che il rapporto di concessione fra il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato e Acquedotto Monferrato S.p.A. era cessato alla data del 21 novembre 1994;
 - il Consorzio dei Comuni per l'acquedotto del Monferrato dal 1° gennaio 2003 gestisce direttamente il servizio;
 - con precedente deliberazione in data 19 dicembre 2003 n° 32 la Conferenza di questa Autorità d'Ambito ha riconosciuto al Consorzio, anche in virtù della propria legge istitutiva, i requisiti previsti dalla normativa di legge per la prosecuzione della gestione del sistema idrico integrato sul territorio di competenza;
 - il Consorzio dei Comuni per l'acquedotto del Monferrato (Consorzio obbligatorio) è soggetto totalmente pubblico, istituito con R.D.L. sopra richiamato, e che in base a tale R.D.L. gestisce l'attività esclusivamente per i Comuni Consorziati;
 - l'Assemblea degli stessi Comuni ne approva il bilancio, il programma degli investimenti, le convenzioni, i regolamenti, elegge il Consiglio di Amministrazione e quindi rispetta pienamente le condizioni di "controllo analogo" e importanza dell'attività previste dall'art. 113, co. 5, lett. c), d.lg. 267/2000;

RILEVATO che:

- il comma 8 dell'art. 35 della legge 448/2001 indica l'obbligo per gli enti locali di trasformare le aziende speciali e i consorzi, di cui all'art. 31, comma 8, del Testo unico di cui al D. Lgs. n. 267/2000, in società di capitali, ai sensi dell'art. 115 del citato Testo unico;

- l'obbligo della trasformazione riguarda, pertanto, solo i consorzi costituiti ai sensi del Testo Unico sugli Enti Locali;
- nell'ATO 5 vi sono tre Consorzi Riconosciuti e Salvaguardati: Acquedotto Consorziale della Piana, Consorzio Acquedotto Valtiglione e Consorzio Acquedotto Monferrato. I primi due fanno riferimento ai disposti dell'art. 31 del D. Lgs. 267/2000 e sono pertanto interessati dalle disposizioni riguardanti la **trasformazione dei Consorzi in Società di capitali** mentre il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, costituito con R.D.L. 28.08.1930 n. 1345 convertito con legge n° 80 del 6 gennaio 1931 ed in forza del regolamento approvato con D.M. 27.10.1930, non rientra tra le previsioni di cui al comma 8 dell'art. 35 della legge 448/2001;

CONSIDERATO che l'Acquedotto Consorziale della Piana ed il Consorzio Acquedotto Valtiglione, a condizione di trasformazione entro il 31.3.2005 in società a capitale interamente pubblico con i requisiti indicati dall'art. 113, co. 5, lett. c), d.lg. 267/2000, sono individuabili quali soggetti idonei a ricevere l'affidamento della titolarità della gestione del servizio ai sensi della citata norma, e che, fino alla trasformazione, presentano i requisiti per essere salvaguardati ai sensi dell'art. 7, co. 3, l.r. 13/1997, così anche da garantire continuità di gestione;

VISTE le note dei suddetti Consorzi ns. prot. in data che evidenziano tale percorso di trasformazione in società di capitali:

- nota dell'Acquedotto Consorziale della Piana ns. prot. n. 1451-84132 del 15.12.2004 che comunica che l'Assemblea Consortile, all'unanimità con deliberazione n. 5 del 07.12.2004, si è espressa favorevolmente alla trasformazione in Società di Capitali;
- nota del Consorzio Acquedotto Valtiglione ns. prot. n. 1487 del 28.12.2004 che comunica che l'Assemblea Consortile, nella seduta del 21.12.2004 ha conferito mandata al Consiglio di Amministrazione al fine di predisporre quanto necessario per la trasformazione in Società di Capitali, in tempi brevi;

DATO atto che la società **Asti Servizi Pubblici S.p.A. – A.S.P. S.p.A.** - ricade in una delle condizioni di esclusione dalla cessazione degli affidamenti al 31 dicembre 2006 in quanto società originariamente a capitale interamente pubblico che, entro la data del 1° ottobre 2003, ha provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica. In tal caso le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.

Occorre considerare che:

- con la Deliberazione del Consiglio Comunale di Asti n. 17 del 24 febbraio 2000 è stata costituita la società Asti Servizi Pubblici S.p.A., a seguito di trasformazione dell'azienda speciale del Comune di Asti, e si è altresì prevista la cessione del 45 % delle quote con gara ad evidenza pubblica;
- il contratto di servizio tra Comune di Asti e la società Asti Servizi Pubblici, approvato D.C.C. Comune di Asti n. 5 del 26 gennaio 2000, per la regolamentazione della gestione del servizio acquedotto, fognatura e depurazione all'art. 3 prevede la durata fino al 31.12.2014;
- con deliberazione della Giunta del Comune di Asti n. 321 del 25.07.2001 si sono approvati gli indirizzi procedurali attinenti alla cessione del 45% del capitale sociale di A.S.P. S.p.A.;

- con deliberazioni della Giunta del Comune di Asti n. 474 e 475 del 08.11.2001 si sono approvati rispettivamente lo schema di contratto tra il Comune di Asti ed il Socio Privato per la cessione del 45% del capitale sociale di A.S.P. S.p.A. e lo schema di Patti Parasociali;
- il 26.06.2002, con atto notarile, sono stati stipulati i documenti di cui al precedente punto tra Comune di Asti e la Società Nord Ovest Servizi S.p.A. – NOS S.p.A. - aggiudicataria del 45% del pacchetto azionario dell'Asti Servizi Pubblici;

Secondo le norme evidenziate, all'A.S.P. è possibile riconoscere la gestione sino al 31.12.2014 ed anche per un periodo successivo in relazione alle esigenze degli ingenti investimenti necessari all'attuazione del Piano d'Ambito.

In considerazione che l'Asti servizi Pubblici è una società multiservizi, per consentire il controllo da parte dell'Autorità d'Ambito finalizzato in particolare all'approvazione della tariffa, occorre preferibilmente l'adozione di un separato bilancio per il servizio idrico integrato e comunque fin da subito la redazione del conto economico di settore mediante contabilità industriale controfirmato dal legale rappresentante e certificato dal collegio sindacale o da società all'uopo abilitate.

RILEVATA la necessità di garantire una gestione coordinata ed organizzata a livello d'ambito in modo da conseguire un assetto gestionale che, pur mantenendo la configurazione degli attuali soggetti gestori, tenda a costituire una **struttura unitaria** tra le Aziende. La struttura unitaria è infatti da considerarsi obiettivo irrinunciabile di integrazione delle attività al fine di conseguire un assetto gestionale moderno e tale da garantire sia il miglioramento degli standard di qualità sia la capacità di dare attuazione agli interventi strutturali di Piano, rappresentando una soluzione di aggregazione di rilevanza strategica. L'art. 23, comma 2, della Convenzione tra ATO 5 e Gestori salvaguardati, sottoscritta in data 13 gennaio 2003, stabilisce che *"i Gestori si obbligano entro tre anni dalla sottoscrizione del presente atto a pervenire ad una struttura unitaria che assuma gli obblighi di cui al presente Contratto, anche attraverso il consolidamento dell'attuale struttura associativa"*.

La Legge Regione Piemonte n. 13 del 1997, art. 7, comma 5, prevede che, nel caso di pluralità di soggetti gestori, l'Autorità d'Ambito debba garantire la gestione integrata dei servizi idrici individuando, tra i gestori dell'Ambito, il soggetto che svolge il compito di **coordinamento del servizio**. L'Autorità d'Ambito altresì adotta ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle attività tra la pluralità dei soggetti gestori finalizzata, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 13/97, alla loro successiva e graduale integrazione.

In data 18.12.2002, Rep. N. 46488, racc. 20153, si è costituita un'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) per la gestione del servizio idrico integrato tra i gestori Acquedotto Consorziale della Piana, Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto della Valtigione ed Asti Servizi Pubblici S.p.A., avente capogruppo mandataria l'Asti Servizi Pubblici. L'A.T.I. è stata ampliata, in data 25.09.2003, con l'adesione del Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato.

Con Deliberazioni della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 74/2002 e n° 32/2003 il ruolo di Coordinatore tra le Gestioni Salvaguardate e Riconosciute è stato attribuito all'Asti Servizi Pubblici.

L'A.T.I., o altro soggetto idoneo, dovranno garantire lo stretto coordinamento tra le varie realtà gestionali nonché lo sviluppo di servizi comuni quali: progettazione, acquisti, sistema informativo territoriale, laboratorio...ecc....

L'Autorità d'Ambito, dovendo ottemperare alle esigenze di coordinamento, con il riconoscimento e l'affidamento della gestione deve stabilire che i Gestori salvaguardati e riconosciuti predispongano e trasmettano all'Autorità stessa, per la valutazione ed approvazione, entro il 31 luglio 2005 un Piano di integrazione delle attività di gestione che

preveda la ricerca di sinergie e la progressiva integrazione di varie attività gestionali (come quelle sopra citate), con l'obiettivo del miglioramento del servizio e di conseguire delle economie di scala.

L'attuazione del suddetto Piano, entro il 30 giugno di ogni anno, dovrà essere puntualmente rendicontata all'Autorità d'Ambito a cura dei Gestori.

CONSIDERATO che la deliberazione dell'Autorità d'Ambito n° 5 del 07/02/2003 ad oggetto: *"Riorganizzazione temporanea della gestione del Servizio Idrico Integrato. Comuni non facenti parte dei Gestori Salvaguardati"* prevede che i Comuni non appartenenti ai gestori salvaguardati, che erogano direttamente il servizio idrico integrato, o segmenti di questo, proseguano per il periodo transitorio la gestione in un'ottica di graduale aggregazione e/o integrazione con i gestori salvaguardati anche a mezzo di partecipazione dei Comuni ai medesimi, compatibilmente con la normativa vigente.

Infatti presupposto indispensabile per raggiungere una gestione unitaria d'ambito è la progressiva integrazione delle gestioni in economia, forma peraltro non più prevista dall'assetto normativo vigente, che può essere raggiunta attuando il riaccorpamento dei segmenti del servizio idrico attraverso l'affidamento della titolarità delle gestioni oggi in economia in favore dei Gestori Salvaguardati e Riconosciuti dall'Autorità d'Ambito, consentendo di creare il ciclo completo delle acque, raggiungere economie di scala ed assicurare la perequazione della qualità del servizio all'utenza.

Si ritiene pertanto necessario coinvolgere i Comuni con gestione ancora in economia cercando di definire dei percorsi "su misura" per l'integrazione, di detti Comuni, con i Gestori del territorio. Questo potrà avvenire attraverso il consorzio e/o l'assunzione, da parte dei Comuni stessi, di partecipazioni in uno dei quattro Gestori salvaguardati e riconosciuti ai quali poter affidare, nei termini stabiliti dalla legge, la titolarità del servizio ai Gestori.

Tale procedura può essere seguita anche per quelle realtà che hanno ad oggi segmenti del servizio in appalto o in concessione a terzi. Questi comuni possono iniziare a convergere nei Gestori salvaguardati e riconosciuti per i segmenti di servizio gestiti in economia, gettando le basi per la futura riunificazione delle fasi di gestione del ciclo idrico integrato in un'ottica di gestione unitaria d'Ambito.

Si ritiene in particolare di individuare nel 31 dicembre 2006 il termine ultimo affinché tutti i Comuni interessati acquisiscano partecipazioni in uno dei Gestori Salvaguardati e Riconosciuti dall'Autorità d'Ambito, fermo restando che in difetto questa Autorità adotterà le conseguenti determinazioni alla prima seduta utile della Conferenza;

I quattro gestori salvaguardati e riconosciuti sono tenuti ad aggregare i Comuni attualmente non inclusi. Tale obbligo insiste sul Gestore più interessato territorialmente salva la possibilità di diversi accordi che potranno intercorrere tra i Comuni ed i Gestori. In caso di mancato accordo decide, senza possibilità di appello, l'Autorità d'Ambito con apposita Deliberazione.

Anche per le gestioni in economia si richiama l'art. 22 della convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito che stabilisce: "Gli organismi di gestione esistenti non riconoscibili nei parametri di salvaguardia degli organismi esistenti, continuano la gestione dei servizi idrici loro affidati fino alla stipulazione della convenzione con i soggetti gestori. Nei successivi 120 giorni dalla stipulazione delle suddette convenzioni, o maggior termine stabilito nelle stesse, gli Enti Locali partecipanti all'ambito provvedono allo scioglimento degli organismi di gestione non salvaguardati, e si impegnano ad affidare, con le modalità previste nella convenzione di gestione le opere, i beni e gli impianti pertinenti i servizi gestiti, anche in economia, al soggetto gestore".

VISTA la Deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 34 del 23.07.2002 ad oggetto *"Approvazione del programma di infrastrutturazione, del piano economico finanziario e della dinamica tariffaria per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato nell'Autorità d'Ambito n. 5 "Astigiano-Monferrato" - Piano d'Ambito"*;

VISTI i Programmi Stralcio approvati con Deliberazioni n. 74 del 27.12.2002 e n. 32 del 19.12.2003;

VISTA la Convenzione sottoscritta tra l'Autorità d'Ambito ed i Gestori salvaguardati e riconosciuti per la gestione temporanea del servizio idrico integrato mediante coordinamento della pluralità delle gestioni esistenti con i relativi allegati ed in particolare:

- a) Allegato A: *"Programma di infrastrutturazione – Piano economico-finanziario – Tariffa del periodo transitorio"* - Programma Stralcio;
- b) Allegato B: *"Disciplinare tecnico della gestione"*;

DATO ATTO che il Piano d'Ambito prevede attualmente una durata di 20 anni ed è stato attuato nella prima fase attraverso quattro programmi stralcio con decorrenza 01/01/2003 – 31/12/2007 e pertanto a validità sino al 31/12/2022;

RITENUTO pertanto che la **durata dell'affidamento** nonché la durata della gestione in prosecuzione ai sensi dell'art. 113, co. 15 bis da parte della Asti Servizi Pubblici S.p.A. possa coincidere con il periodo di vigenza del Piano d'Ambito ma che tale piano debba essere adeguato tenuto conto:

- dei rilevanti investimenti previsti largamente superiori, secondo l'attuale periodo di Piano d'Ambito, al valore medio nazionale e quindi da distribuirsi in un più congruo arco temporale, valutando altresì le problematiche finanziarie connesse all'accesso al credito;
- dei rilevanti impegni connessi all'attuazione del progetto di interconnessione tra gli impianti di Asti, del Monferrato e del Valtigione formalizzato con protocollo d'intesa 20.02.2004;
- del primo periodo di riorganizzazione del servizio idrico integrato e della prima esperienza di regolazione del sistema conseguita dall'Autorità d'Ambito negli anni 2003-2004, nonché della ricognizione dei più recenti dati gestionali in relazione al livello di investimenti, di standard di servizio e delle dinamiche tariffarie;

CONSIDERATO che la durata del nuovo Piano d'Ambito debba essere di 25 anni con decorrenza dalla sua approvazione, che dovrà avvenire entro l'anno 2005, e che pertanto la scadenza del nuovo piano e delle attuali gestioni deve essere previsto al 31.12.2030;

DATO ATTO che i **mutui** assunti dai Comuni appartenenti all'Autorità d'Ambito Astigiano Monferrato, per opere di acquedotto, fognatura e depurazione, dovranno essere rimborsati per le somme effettivamente a carico, attraverso l'Autorità d'Ambito, dai Gestori che hanno preso in carico l'intero Servizio Idrico Integrato. Di tale impegno dovrà farsi carico, nel caso di cessazione del rapporto gestionale di cui al presente atto, a qualunque titolo, il Gestore subentrante;

STABILITO inoltre che nel caso di **riscatto anticipato**, ovvero di cessazione del presente affidamento a qualunque titolo, spetta al Gestore uscente un indennizzo per gli investimenti assunti a proprio carico diretto (al netto di contributi pubblici o privati), dedotti gli ammortamenti già riconosciuti in tariffa, e quindi del capitale direttamente investito non ancora restituito tramite la tariffa incassata sino alla data di trasferimento delle opere e degli impianti. L'indennità è corrisposta dal Gestore subentrante, che la recupererà sulle

future tariffe. L'indennizzo dovrà essere interamente versato al Gestore uscente, prima della consegna delle opere e degli impianti, pertanto il Gestore uscente proseguirà nella gestione sino al versamento del suddetto indennizzo. Oltre a quanto sopra evidenziato il Gestore uscente non potrà chiedere alcunché in relazione a valutazioni sul mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto;

RAVVISATA la necessità di procedere altresì alla ***ridefinizione dei documenti convenzionali*** tra Autorità d'Ambito e Gestori;

DATO ATTO che la Regione Piemonte – Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche – sta elaborando uno studio ad oggetto: *“Individuazione delle modalità e degli strumenti per la regolazione del Servizio Idrico e della metodologia di controllo dei Soggetti Gestori del Piemonte”* con l'obiettivo di uniformare a livello regionale le modalità di regolazione del Servizio Idrico Integrato;

RITENUTO di affidare il compito di predisporre il documento di revisione del Piano d'Ambito e degli altri documenti inerenti ai rapporti ed alle obbligazioni tra Gestori ed Autorità d'Ambito al Comitato Tecnico formalmente costituito, ai sensi della Convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n° 5 “Astigiano-Monferrato” ed i gestori salvaguardati e riconosciuti e composto da quattro rappresentanti dell'Autorità d'Ambito e da un rappresentante per ognuno dei quattro gestori, tenendo conto che il Comitato Tecnico può avvalersi per particolari problemi di rilevanza economica dell'apposito comitato per i principi contabili;

RILEVATO che i documenti predisposti saranno comunque valutati ai fini dell'approvazione dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito, unico organismo territorialmente competente a definire i principi gli obiettivi di riforma del Servizio Idrico Integrato;

RITENUTO necessario stabilire nel 31 dicembre 2005 il termine per provvedere alla definizione dei documenti di cui sopra;

DATO ATTO che in attesa della approvazione e sottoscrizione dei nuovi documenti convenzionali vale la convenzione approvata quale parte integrante alla presente deliberazione che richiama gli atti di regolazione già approvati e sottoscritti in data 13 gennaio 2003 e 19 dicembre 2003;

DATO ATTO che è stato espresso favorevolmente il parere, quale risulta apposto sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per poter validamente deliberare, come previsto dall'art. 11 comma 1 della Convenzione;

a voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote 100/100

DELIBERA

- 1) di individuare nel Gestore Unitario d'Ambito il modello organizzativo gestionale per l'erogazione del servizio idrico integrato nell'intero ATO 5. Tale modello organizzativo si configura nell'attribuzione ed aggregazione dell'esercizio del servizio sull'intero territorio dell'ATO 5 ai seguenti quattro gestori, già salvaguardati e riconosciuti:

- Acquedotto Consorziale della Piana;
- Asti Servizi Pubblici SpA
- Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato;
- Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto della Valtigione;

che devono costituire una struttura unitaria utile allo svolgimento di azioni e progetti comuni al fine di garantire: sia il miglioramento degli standard di qualità, sia la capacità di dare attuazione agli interventi strutturali di Piano;

- 2) di affidare, ai sensi dell'art. 113, co. 5, lett. c), d.lg. 267/2000 e fino al 31.12.2030, la titolarità della gestione del servizio idrico integrato all'Acquedotto Consorziale della Piana e al Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto della Valtigione, con effetto per i territori dei Comuni che abbiano partecipazioni nei suddetti soggetti, alle condizioni di cui al punto precedente e a condizione sospensiva di loro trasformazione, entro il 31.3.2005, in società di capitali con i requisiti di cui al citato art. 113, co. 5, lett. c), d.lg. 267/2000. L'atto costitutivo e lo Statuto delle costituenti società di capitali dovranno prevedere l'obbligo di accettare l'adesione dei comuni compresi nell'ambito;
- 3) di riconoscere il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, costituito con R.D.L. 28 agosto 1930 n° 1345, convertito in legge 06.01.1931 n° 80, gestore del servizio in virtù della predetta legge e del D.M. 27 ottobre 1930 e di affidare ad esso la gestione del servizio idrico integrato con effetto per i territori dei Comuni che abbiano in esso partecipazione e fino alla data del 31.12.2030, dato atto che tale soggetto ricade nelle condizioni di riconoscimento e salvaguardia e presenta altresì i requisiti per l'affidamento ex art. 113, co. V, lett. c), d.lg. 267/2000;
- 4) di riconoscere che l'Asti Servizi Pubblici, in quanto società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la data del 1° ottobre 2003 ha provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ricade nelle condizioni di salvaguardia di cui al comma 15 bis dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.. Il riconoscimento della prosecuzione della gestione, considerate le esigenze di ammortamento degli ingenti investimenti previsti dal Piano d'Ambito, ha validità fino alla data del 31.12.2030. In considerazione del fatto che l'Asti servizi Pubblici è una società multiservizi, per consentire il controllo da parte dell'Autorità d'Ambito, finalizzato in particolare all'approvazione della tariffa, occorre preferibilmente l'adozione di un separato bilancio per il servizio idrico integrato e comunque fin da subito la redazione del conto economico di settore mediante contabilità industriale controfirmato dal legale rappresentante e certificato dal collegio sindacale o da società all'uopo abilitate;
- 5) che si debba provvedere al primo aggiornamento del Piano d'Ambito, entro il 31 dicembre 2005;
- 6) che si debba procedere altresì alla ridefinizione dei documenti convenzionali attribuendo il compito di predisporre la revisione del Piano d'Ambito e degli altri documenti inerenti ai rapporti ed alle obbligazioni tra Gestori ed Autorità d'Ambito al Comitato Tecnico formalmente costituito, ai sensi della Convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n° 5 "Astigiano-Monferrato" ed i gestori salvaguardati e

riconosciuti e composto da quattro rappresentanti dell'Autorità d'Ambito e da un rappresentante per ognuno dei quattro gestori, tenendo conto che il Comitato Tecnico può avvalersi per particolari problemi di rilevanza economica dell'apposito comitato per i principi contabili;

- 7) che i Gestori di cui al precedente punto 1), entro il 31 luglio 2005 sottopongano all'approvazione di questa Autorità d'Ambito una proposta di Piano di integrazione delle attività di gestione, dettagliata e relativa all'effettivo coordinamento della gestione, con definizione di obblighi e corrispettivi cogenti, in particolare per quanto concerne la ricerca di sinergie e la progressiva integrazione di varie attività gestionali, con la finalità del miglioramento del servizio e di conseguire delle economie di scala;
- 8) che l'attuazione del suddetto Piano, entro il 30 giugno di ogni anno, dovrà essere puntualmente rendicontata all'Autorità d'Ambito a cura dei Gestori;
- 9) di confermare quale soggetto coordinatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 5, della l.r. 13/97, l'Asti Servizi Pubblici S.p.A.;
- 10) che, anche in considerazione di quanto sarà evidenziato, dagli stessi gestori, nel Piano di integrazione delle attività di gestione, la revisione dei documenti convenzionali e del Piano d'Ambito dovranno ispirarsi ai principi di omogeneizzazione dei livelli di servizio, unitarietà della gestione e graduale convergenza verso la tariffa unica d'ambito;
- 11) che i Comuni già appartenenti ai Gestori di cui al punto 1), che erogano ancora in economia segmenti di servizio idrico integrato, conferiscono gli impianti in uso ai Gestori, che hanno l'obbligo di accettarli, entro il 31/12/2005;
- 12) che i Comuni non appartenenti ai gestori di cui al punto 1), che erogano direttamente il servizio idrico integrato, o segmenti di questo, proseguano la gestione in un'ottica di graduale aggregazione e/o integrazione con detti gestori acquisendo le relative partecipazioni nei gestori affidatari del servizio;
- 13) che l'affidamento nei territori dei Comuni che abbiano in corso una gestione affidata a imprese terze ha effetto, per il/i segmento/i di Servizio Idrico Integrato interessati, a partire dal venir meno del relativo rapporto giuridico di concessione o appalto, legato a disposizioni di legge e/o alla scadenza dei rispettivi contratti;
- 14) che, qualora cessi una preesistente gestione e/o la gestione di un segmento del servizio, sia in economia diretta comunale che a seguito di cessazione per scadenza di preesistenti affidamenti in concessione ovvero per ogni altro motivo, nessuno escluso, i soggetti affidatari, di cui al precedente punto 1), dovranno subentrare con immediatezza nella gestione e garantire agli utenti uguali condizioni di erogazione del servizio, secondo intese dagli stesse concordate. In caso di mancato accordo decide, senza possibilità di appello, l'Autorità d'Ambito con apposita deliberazione. L'obbligo insiste sul Gestore territorialmente interessato salva la possibilità di diversi accordi che potranno intercorrere tra i Comuni ed i Gestori;
- 15) che anche per le gestioni in economia si richiama l'art. 22 della convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito, in considerazione di quanto previsto dall'art. 9 comma 6 della legge regionale 13/97, che stabilisce: "Gli organismi di gestione esistenti non riconoscibili nei parametri di salvaguardia degli organismi esistenti, continuano la gestione dei servizi idrici loro affidati fino alla stipulazione della convenzione con i soggetti gestori. Nei successivi 120 giorni dalla stipulazione delle suddette convenzioni, o maggior termine stabilito nelle stesse, gli Enti Locali partecipanti

all'ambito provvedono allo scioglimento degli organismi di gestione non salvaguardati, e si impegnano ad affidare, con le modalità previste nella convenzione di gestione le opere, i beni e gli impianti pertinenti i servizi gestiti, anche in economia, al soggetto gestore”.

- 16) che si individua nel 31 dicembre 2006 il termine ultimo affinché tutti i Comuni dell'Ambito acquisiscano partecipazioni in uno dei Gestori affidatari di cui al punto 1), fermo restando che in difetto questa Autorità adotterà le conseguenti determinazioni alla prima seduta utile della Conferenza;
- 17) che i soggetti di cui al precedente punto 1) in conseguenza del presente riconoscimento e affidamento non possano modificare le quote di partecipazione pubblica e le altre caratteristiche che stanno alla base del presente affidamento. Qualsiasi modificazione del capitale sociale ovvero dell'oggetto sociale dovrà preventivamente essere autorizzata da questa Autorità d'Ambito a pena decadenza;
- 18) che entro la data del 31.3.2005 l'Acquedotto Consorziale della Piana ed il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto della Valtiglione, ai fini dell'avveramento della condizione sospensiva di cui al precedente punto 2), dovranno trasmettere gli atti attestativi della trasformazione in società di capitali aventi i requisiti di cui all'art. 113, co. 5, lett. c), d.lg. 267/2000 all'Autorità d'Ambito, la quale verificherà la sussistenza dei requisiti medesimi;
- 19) che il riconoscimento ed affidamento in oggetto saranno regolati dallo schema di convenzione di gestione, allegato quale parte integrante della presente deliberazione;
- 20) che il Presidente dell'Autorità d'Ambito, ai sensi dell'art. 9 della convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito ed il Direttore sono autorizzati a sottoscrivere la convenzione di gestione del servizio idrico integrato;
- 21) che, per qualsiasi inottemperanza alle prescrizioni di cui alla presente deliberazione, ovvero per inottemperanza dei termini previsti, questa conferenza si riserva di adottare le conseguenti determinazioni, che possono giungere anche alla revoca del presente affidamento;
- 22) di richiamare quanto previsto in premessa sugli impegni, presenti e futuri, in merito alla ripetizione dei mutui a carico dei Comuni e dell'indennizzo spettante ai gestori di cui al punto 1) nel caso di cessazione del presente affidamento;
- 23) di inviare copia del presente provvedimento, per opportuna informazione, agli Enti locali convenzionati entro venti giorni, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della Convenzione;
- 24) di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito, come precisato in premessa, il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- 25) di dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- 26) di inviare alla Segreteria Generale della Provincia di Asti copia del presente provvedimento al fine della pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della Convenzione.